ISTITUTO TECNICO STATALE "B. CHIMIRRI" SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZI: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE – SISTEMA MODA
VIA DOMENICO ROMEO, 25 88100 CATANZARO
TEL.: 0961/701337 – FAX: 0961/725600
C. F.: 80003880798 C. M.: CZTE01000D SITO WEB: www.itaschimirri.gov.it
INDIRIZZO E-MAIL: czte01000d@istruzione.it INDIRIZZO PEC: czte01000d@pec.istruzione.it

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Sottoscritta il 15 dicembre 2018

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica ITAS "B. Chimirri" di Catanzaro.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2019, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di adeguamento a norme imperative o di accordo scritto tra le parti.

Articolo 2. Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Articolo 3. Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento. Con congruo anticipo il datore di lavoro fornirà la documentazione necessaria.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Articolo 4. Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
   a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
   b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 5. Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Articolo 6. Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
   a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
   a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
   b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
   c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. .

Articolo 7. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica.

Articolo 8. Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
   - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Articolo 9. Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
   - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
   - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
   - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
   - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Articolo 10. Attività sindacale

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all'esposizione di materiale sindacale, in collocazione idonea e denominata ALBO SINDACALE. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il dirigente trasmette alla RSU le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

4. Al di fuori dell'orario di lezione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l'orario di servizio.
5. Alle R.S.U. viene consentito l'uso di un locale idoneo per riunioni ed incontri.

Articolo 11. Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di personale ausiliario saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Articolo 12. Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno tre giorni di anticipo.

Articolo 13. Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Articolo 14. Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Articolo 15. Collaborazione plurime del personale docente

1. Nel caso non si riscontrino all'interno della scuola le competenze per l'attuazione di attività deliberate dagli organi collegiali, il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Articolo 16. Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Articolo 17. Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
   - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
   - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
   - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni, se non in caso di slittamento dell'orario di servizio per esigenze organizzative contingenti
   - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni salvo slittamenti come sopra specificato.

Articolo 18. Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 14.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. In ogni caso con preavviso di almeno 5 giorni.

2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Articolo 19. Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 20. Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
   a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
   b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
   c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
   d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Articolo 21. Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 69.067,23;
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 0,00;
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 5.217,71;
d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 3.156,44;
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 1.580,61;
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 4.274,60;
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 € 13.356,54;
h) per le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017 € 0,00;
i) per IFTS € 0,00;
j) per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, ...) € 0,00;
k) per la formazione del personale € 0,00;
l) per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica € 2.758,70

Cui si aggiungono le seguenti economie:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€	3.629,92
c) per gli incarichi specifici del personale ATA	€	376,57
e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€	19.869,03
g) per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica	€	17,74
	€	**23.893,26**

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Articolo 22. Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Articolo 23. Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati:

per le attività del personale docente 81% del FIS disponibile per la contrattazione:	€	54.397,29
per le attività del personale ATA 19% del FIS disponibile per la contrattazione:	€	12.759,86
accantonamento per eventuali imprevisti che dovessero emergere nel corso dell'a.s.	€	500,00

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Articolo 24. Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le eventuali risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati: per le attività del personale docente l'80% delle risorse e per le attività del personale ATA il 20%.

Articolo 25. Stanziamenti personale docente

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate, con un margine di flessibilità del 4% fra le macro-aree:

a) supporto alle attività organizzative (n. 2 collaboratori del dirigente, n. 3 coordinatori d'area, n. 11 unità coordinatori di sub-area, n. 1 unità per l'elaborazione dell'orario, n. 12 docenti partecipanti a varie Commissioni):	€ 16.625,00
b) supporto alla didattica e all'organizzazione della didattica (40 coordinatori di classe, 12 coordinatori di dipartimento, 2 responsabili di laboratorio, gruppi di lavoro, referenti per attività in orario curriculare,):	€ 19.862,50
c) attività d'insegnamento (corsi di recupero, potenziamento e sportello help):	€ 14.875,00
d) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare:	€ 3.027,50

Economie: € 7,29

Articolo 26. Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/2019 corrispondono a **€ 13.356,54**
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- si stabilisce una sola fascia uguale per tutti i docenti.

Articolo 27. Conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi non di natura fiduciaria deve essere improntato a una loro equa distribuzione e secondo i principi di rotazione da applicarsi nel caso di disponibilità di più docenti per lo stesso incarico.
2. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Articolo 28. Funzioni strumentali

Ai sensi dell'art. 30 del CCNL 29/11/2007 e come da delibera del Collegio dei docenti sono state individuate n. 5 funzioni strumentali al P.T.O.F.; poiché le disponibilità per l'a.s. 2018/2019 risultano pari a € 5.217,71 (L.D.), ogni funzione strumentale sarà compensata con un importo pari a € 1.043,54 (L.D.) per le attività svolte nell'ambito delle aree assegnate. Nel caso di funzione strumentale assegnata a più docenti, l'importo sarà equamente ripartito fra essi.

Articolo 29. Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti

Per ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (art.30) è disponibile la seguente somma lordo dipendente: € 24.143,63.
Le ore eccedenti di cui sopra saranno devolute al personale docente che sostituirà nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 il collega assente, fino alla concorrenza delle entrate.
Farà parte delle ore eccedenti anche l'attività svolta per l'eventuale l'istruzione domiciliare per la quota parte (30%) di competenza dell'Istituzione scolastica.

Le ore eccedenti da liquidare saranno segnate nell'apposito registro sostituzioni e certificate dal collaboratore del D.S. delegato.
Per ogni ora eccedente il personale docente sarà compensato per come previsto dalla normativa vigente.
Le ore non liquidabili per mancanza di fondi saranno fruiti sotto forma di riposo compensativo, in periodo di sospensione dell'attività didattica.

Articolo 30. Pratica sportiva

1. Per il corrente anno scolastico è stato assegnato l'importo pari a € 2.776,44 per l'attività complementare di Educazione fisica. I compensi saranno ripartiti in base alle ore effettivamente prestate, e come indicato nel relativo progetto di adesione alla pratica sportiva finalizzato alla partecipazione dei Giochi Sportivi Studenteschi.

Articolo 31. Progetti relativi alle Aree a rischio

1. Per il corrente anno scolastico è stato assegnato l'importo pari a € 1.580,61 per la realizzazione di progetti relativi alle c.d. aree a rischio. I compensi saranno ripartiti in base alle ore effettivamente prestate, e come indicato nel relativo progetto incluso nel PTOF.

Articolo 32. Stanziamenti personale ATA

Allo stesso fine di cui al comma 1 dell'art. 24, vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

AA	Sostituzione del DSGA	€ 700,00

				Quota intensificazione		Altre
PROFILO	ATTIVITA'	%	TOTALE	%	Importo	attività
AA	Attività aggiuntive di servizio, intensificazione del carico di lavoro e attività relativa a specifici progetti.	30%	€ 3.617,96	60%	€ 2.160,50	€ 1.450,00
AT	attività aggiuntive di servizio e intensificazione del carico di lavoro e progetti	14%	€ 1.688,38	65%	€ 1.087,50	€ 594,50
CS	attività aggiuntive di servizio e intensificazione del carico di lavoro e progetti	56%	€ 6.753,52	30%	€ 2.025,00	€ 4.725,00
TOTALE			**€ 12.759,86**		**€ 5.273,00**	**€ 6.769,50**
ECONOMIA			**€ 17,36**			

La quota assegnata per la sostituzione del DSGA indica un importo massimo. L'importo da liquidare sarà definito in base all'attività effettivamente prestata dall'AA designato dal D.S. su indicazione del DSGA in base alla comprovata professionalità specifica e alla disponibilità del soggetto interessato.

La quota destinata ad *Altre attività* riguarda le ore aggiuntive di servizio prestate oltre l'orario d'obbligo. Tali attività dovranno essere preventivamente autorizzate dal D.S. o dal D.S.G.A., effettivamente svolte e, ove previsto, attestate anche con firma di presenza sull'apposito registro.

Come definito nel Piano di lavoro adottato con prot. n. 8243 del 7/11/2018 che tiene conto di quanto concordato nella riunione di inizio anno col personale ATA, tutto il personale effettua n. 3 ore settimanali di servizio straordinario di rientro pomeridiano da utilizzare a compensazione dei giorni di chiusura prefestiva deliberati dal Consiglio di Istituto.

I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi in queste tre ore provvedono alla sostituzione dei colleghi assenti.

Nei giorni di sabato, per la sostituzione del collega assente la singola ora può essere prestata da n. 2 mezzore rispettivamente da n. 2 collaboratori scolastici.

In particolare, considerando quanto disposto dall'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ai collaboratori scolastici sarà riconosciuta l'ora eccedente per la sostituzione del collega assente solo se nel giorno di rientro le unità di personale in servizio nel pomeriggio supera le unità di personale assente. Come per tutte le ore prestate in eccedenza, è facoltà del personale chiedere giornate di riposo compensativo anziché il relativo compenso.

In ogni caso le ore prestate oltre l'orario d'obbligo saranno compensati proporzionalmente fino alla concorrenza del budget sopra specificato; l'eventuale incapienza sarà fruita dal personale con ore di riposo compensativo.

Articolo 33. Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Articolo 34. Incarichi specifici personale ATA

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Premesso che gli importi degli incarichi aggiuntivi per l'anno scolastico 2018/2019 previsti dell'art. 2 del CCNL 29/11/2007, per i quali si richiedono al **personale ATA** specifici compiti nei profili professionali che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, di professionalità e di specifiche competenze, ammontano complessivamente a € 3.533,01, si conviene di assegnare gli *Incarichi Specifici* per le attività individuate nel Piano di lavoro del personale ATA, da rendicontare con report o relazione.
3. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
   - comprovata professionalità specifica;
   - disponibilità degli interessati;
   - continuità di servizio.

   Si conviene di assegnare gli incarichi specifici a n. 5 collaboratori scolastici € 271,77 L.D. pro-capite), n. 2 Assistenti amministrativi € 543,54 L.D. pro-capite) e n. 2 Assistenti tecnici € 543,54 L.D. pro-capite).

   Le somme di cui sopra saranno liquidate mediante funzione DPT – "Cedolino Unico" **ed a prestazione effettivamente svolta (4/12 + 8/12)**

Articolo 35. Natura premiale della retribuzione accessoria e liquidazione dei compensi.

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere preventivamente espliciti gli obiettivi attesi (che devono essere coerenti con il Piano di Miglioramento e con il RAV), la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale tra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro

effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

3. Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:
   a. *in modo forfetario*, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti. In caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione o l'attività. Lo svolgimento della mansione/attività sarà comprovata mediante relazione dettagliata sull'attività svolta da presentare al termine delle attività;
   b. *in modo analitico*, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma e/o registri che saranno predisposti dalla scuola e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività.
   c. I moduli per la rendicontazione con la relativa documentazione giustificativa dovranno essere consegnati entro *il termine delle lezioni* del corrente anno scolastico al D.S.G.A. per il dovuto controllo prima di procedere ai pagamenti delle prestazioni, fatto salvo per le attività che si concludono nel periodo successivo a quello indicato.

Articolo 36. Altre risorse relativi ai progetti nazionali e comunitari

Come regolato dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dall'articolo 6, comma secondo, lettera l), del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, qui di seguito si riepilogano le ulteriori risorse, oltre quelle riguardanti il M.O.F., destinate in tutto o in parte al personale della scuola e che sono relative a specifici progetti nazionali o comunitari e a particolari disposizioni legislative. Tali disponibilità finanziarie, tutte con vincolo di destinazione saranno incluse nel Programma Annuale dell'E.F. 2019.

FINANZIAMENTI DELLO STATO

		Lordo Stato
A3	Recupero debiti formativi	€ 7.808,54
A3	Compensi Esami di Stato	€ 7.344,58
A3	Legge 440	€ 649,06
A3	Formazione personale	€ 6.928,43
A3	Comitato vigilanza concorsi	€ 90,79
A2	Attività di orientamento	€ 2.529,42
A2	Gestione Borse di studio L.R. 72/2000	€ 214,50
P96	Alternanza S.: - Legge 107/15	€ 25.000,00
P103	PNSD	€ 2.000,00
		€ 52.565,32

FINANZIAMENTI COMUNITARI

		Lordo Stato
P104	FSE-10.2.A	€ 19.446,00
P105	FSE-10.6.6A	€ 13.446,00
P106	FESR 10.8.2B	€ 99.999,98
P107	FSE 10.1.6A	€ 22.728,00
		€ 155.619,98

Articolo 37. Criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nei progetti PON, POR, e nelle altre attività finanziate da ulteriori risorse

Nei progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative (PON, POR, ecc.), nonché da convenzioni, intese stipulate dalla scuola con Enti ed Associazioni, nell'osservanza delle

disposizioni contenute nei rispettivi bandi, regolamenti e linee guida, a parità di competenze previste per l'espletamento dell'incarico, avranno la precedenza, nella nomina, rispetto agli esterni, i docenti che ne avranno fatto richiesta, con regolare istanza, nei tempi, nei modi stabiliti dalla circolare interna e/o dal bando affisso all'albo dell'Istituto, salvo diverse disposizioni obbligatorie previste dal progetto approvato dagli organi dell'Istituzione scolastica. I specifici bisogni di ogni singolo progetto saranno individuati dal Gruppo Operativo di Piano, sulla base delle reali necessità, in particolare sulle:

- ore da destinare ai collaboratori scolastici per garantire l'apertura e la chiusura della scuola nei giorni destinati alle attività previste dal Piano Integrato anche sulla base della programmazione unitaria del POF d'Istituto;
- ore di straordinario da attribuire al personale amministrativo contabile per gli adempimenti derivanti dalla realizzazione del Piano Integrato ivi compresa l'archiviazione della documentazione del Piano;
- l'assegnazione degli incarichi sarà effettuata sulla base dei criteri deliberati dagli OO.CC.

In ogni caso, per i Progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei fanno fede le Linee Guida emanate dall'Autorità di gestione.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 38. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Articolo 39. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati prioritariamente tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40. Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Articolo 41. Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. La corresponsione dei compensi per il M.O.F. dovuti ai dipendenti sarà liquidata mediante **cedolino unico** *solo dopo l'effettiva erogazione* mediante caricamento sul sistema SICOGE dell'Istituto scolastico.
2. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
3. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
4. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60% di quanto previsto inizialmente.

Articolo 42. Decurtazione della retribuzione accessoria in caso di assenze

La corresponsione dei predetti compensi, anche di natura forfetaria, a carico FIS (compresa la quota di intensificazione del personale ATA) e per Figure strumentali e Incarichi specifici sia per personale docente, educativo ed ATA, verrà effettuata previa avvenuta prestazione e in ogni caso porterà a una decurtazione del 10% per coloro che durante il periodo 01/09/2018 al 30/06/2019 avranno superato il limite di 30 giorni di assenze dal servizio: in più per ogni mese di assenza oltre i primi 30 gg:

- dal 31° al 60° giorno decurtazione del 10%;
- dal 61° al 90° giorno decurtazione del 20%:
- dal 91° al 120° giorno decurtazione del 30%;
- dal 121° al 150° giorno decurtazione del 40%;
- dal 151° al 181° giorno decurtazione del 50%, etc.).

Articolo 43. Economie

Le risorse non utilizzate con il presente accordo, unitamente alle eventuali somme non pagate, costituiscono economie da utilizzare in sede di contrattazione collettiva integrativa di istituto per l'anno scolastico successivo.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore

Antonio Carioti

PARTE SINDACALE
RSU d'Istituto

Marcello Iencarelli

Armida Pisanelli

Agnese Russo

RAPPRESENTANTI SINDACALI TERITORIALI

FLC CGIL SCUOLA

CISL – SCUOLA

UIL – SCUOLA

SNALS – Confsal

GILDA – UNAMS